

## **“REGOLAMENTO DI AMBITO DISTRETTUALE PER L’ACCESSO E LA PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE”, IN APPLICAZIONE DEL DPCM 5 DICEMBRE 2013, N. 159**

### **1. SCOPO DEL REGOLAMENTO**

Il presente **“Regolamento di ambito distrettuale per l’accesso e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate”**, d’ora in poi Regolamento, ha lo scopo di stabilire i criteri per la valutazione delle condizioni economiche da utilizzare per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, in attuazione al Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, **“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione della situazione economica equivalente (ISEE)”**, d’ora in poi DPCM, come previsto dall’art. 14, comma 2 dello stesso DPCM.

Per **“prestazioni sociali agevolate”** si intendono:

- prestazioni sociali che non sono destinate alla generalità delle persone, ma sono limitate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica;
- prestazioni che non sono limitate dal possesso di tali requisiti, ma che comunque possono essere erogate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica, con agevolazioni di natura tariffaria, concessione di contributi a parziale o totale copertura delle rette o agevolazioni nella misura della prestazione.

Il Regolamento ha vigenza sul territorio del Comune di Sarmato, a far luogo dal 09.04.2015;

Tutte le precedenti norme regolamentari in contrasto con quelle contenute nel Regolamento sono abrogate.

### **2. AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il Regolamento si applica esclusivamente alle istruttorie per l’ammissione a prestazioni sociali agevolate. In sede di prima applicazione si applica ai seguenti servizi e prestazioni, offerte da Comune o anche a servizi accreditati gestiti da altri soggetti. In ogni caso, trattandosi di prestazioni agevolate, la decisione in merito alla concessione dell’agevolazione è di esclusiva competenza del Comune di Sarmato:

#### A - servizi e prestazioni sociali

- **Erogazione di contributi economici integrazione del reddito familiare, per le prestazioni di assistenza domiciliare e i servizi connessi (telesoccorso, lavanderia, pasti a domicilio), per la fruizione di attività ricreative e culturali e di soggiorni climatici, prestiti sull’onore,**
- **Accoglienza residenziale notturna (es ricoveri notturni, pensionati sociali, dormitori, centri di accoglienza, ...),**

#### B - servizi e prestazioni sociosanitari

- **Erogazione di contributi economici per integrazione delle rette di servizi accreditati (Assistenza domiciliare integrata, CDA, CRA, CSRR, CSRD),**
- **Erogazione di contributi economici per favorire la fruizione di servizi sociosanitari autorizzati al funzionamento ma non accreditati o di altri servizi non sottoposti ad autorizzazione;**
- **Altro**

## **C - servizi socio educativi, educativo scolastici e prestazioni per il diritto allo studio**

- **Nidi,**
- **Servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia,**
- **Scuole dell'infanzia,**
- **Trasporto scolastico,**
- **Mensa scolastica,**
- **Contributi per acquisto libri di testo e borse di studio a favore degli studenti**

### **3. GLOSSARIO**

Si richiamano le definizioni contenute nell'art. 1 del DPCM .<sup>1</sup>  
(altre eventuali definizioni)

### **4. NORME PER L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI**

In tutti i casi in cui i richiedenti possono fruire di condizioni agevolate, in base alla condizione economica (priorità di accesso, tariffe inferiori a quelle massime, concessione di contributi a parziale o totale copertura delle rette, esenzione dalla contribuzione al costo dei servizi), l'accesso alle condizioni agevolate deve essere valutato utilizzando l'ISEE.

La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.<sup>2</sup>

- 
- 1
- a) «ISEE»: indicatore della situazione economica equivalente;
  - b) «ISE»: indicatore della situazione economica;
  - c) «Scala di equivalenza»: la scala di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto;
  - d) «Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
  - e) «Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
  - f) «Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
    - 1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
    - 2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
    - 3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi;
  - g) «Prestazioni agevolate rivolte a minorenni»: prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni;
  - h) «Richiedente»: il soggetto che, essendone titolare sulla base della disciplina vigente, effettua la richiesta della prestazione sociale agevolata;
  - i) «Beneficiario»: il soggetto al quale è rivolta la prestazione sociale agevolata;
  - l) «Persone con disabilità media, grave o non autosufficienti»: persone per le quali sia stata accertata una delle condizioni descritte nella tabella di cui all'allegato 3, parte integrante del presente decreto;
  - m) «Ente erogatore»: ente competente alla disciplina dell'erogazione della prestazione sociale agevolata;
  - n) «DSU»: dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'articolo 10;
  - o) «Dichiarante»: il soggetto, richiedente ovvero appartenente al nucleo familiare del richiedente, che sottoscrive la DSU.

<sup>2</sup> Art. 10, comma 1 del DPCM

Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco A dell'art. 2, deve essere utilizzato l'ISEE ordinario, per prestazioni sociali, calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del DPCM.

Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco B dell'art. 2, deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, calcolato secondo quanto previsto negli artt. 6 del DPCM. Esclusivamente per la richiesta contributi economici, finalizzati a sostenere anziani non autosufficienti con ridotta capacità contributiva nel pagamento della retta per assistenza residenziale deve essere presentato e valutato un ISEE secondo quanto previsto nel comma 3 dell'art. 6 del DPCM.

Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco C dell'art. 2, deve essere utilizzato **l'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni**, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del DPCM. Successivamente all'ammissione agevolata ai servizi che seguono un calendario scolastico, non è più consentito richiedere un'ISEE aggiornata e, di conseguenza, rideterminare le agevolazioni, fatto salvo quanto previsto nel comma seguente del presente articolo.

E' data facoltà ai beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del DPCM, di presentare un **ISEE corrente**, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. L'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.

L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal secondo mese dalla presentazione della nuova DSU.<sup>3</sup> L'ISEE corrente può essere presentata una sola volta nell'anno.

I requisiti che devono essere posseduti dai richiedenti, per l'accesso ai servizi e alle prestazioni di cui all'art. 2 e i percorsi di valutazione delle condizioni sociali e eventualmente sanitarie sono contenuti nei regolamenti comunali relativi agli stessi servizi e prestazioni.

## **5 NORME DI RACCORDO PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE**

Sino alla definizione di un quadro normativo regionale che aggiorni l'art. 49 della l.r. n. 24/2009 al nuovo contesto normativo nazionale, l'accesso alle prestazioni e ai servizi socio sanitari continua ad essere assicurato prescindendo dalla valutazione delle condizioni economiche. Pertanto non sono applicabili le norme di cui al DPCM 159/2013.

Gli utenti dei servizi residenziali, diurni e domiciliari per anziani non autosufficienti contribuiscono al costo dei servizi accreditati, sostenendo la retta determinata dal sistema regionale di accreditamento dei servizi sociosanitari. Gli utenti degli stessi servizi non accreditati sostengono la retta determinata dal gestore, anche sulla base di convenzioni con i Comuni.

Gli utenti dei servizi residenziali, diurni e domiciliari per disabili contribuiscono al costo dei servizi accreditati, sostenendo la retta determinata dal sistema regionale di accreditamento dei servizi sociosanitari, che è riferita alla contribuzione per le sole spese alberghiere (alimentazione, pulizia ambienti, riscaldamento).

---

<sup>3</sup> Se opportuno, possono essere introdotte ulteriori limitazioni, per specifici servizi, ad esempio una data limite oltre alla quale non può essere presentato l'ISEE corrente o servizi per i quali la presentazione dell'ISEE corrente non è pertinente.

Le predette situazioni non si configurano come accesso a prestazioni sociali agevolate.

Nel caso in cui l'utente del servizio o altra persona per lui non si impegni a garantire interamente la contribuzione prevista dal sistema di remunerazione dei servizi accreditati o la copertura del costo del servizio non accreditato, l'utente presenta una domanda di agevolazione. In tal caso, per la valutazione delle condizioni economiche si applica quanto previsto nell'art. 4, comma 4, relativo alle prestazioni agevolate sociosanitarie.

Nei regolamenti comunali relativi a tali servizi vengono definite le modalità attraverso le quali, prima dell'accesso al servizio, si procede all'istruttoria e alla valutazione della richiesta di prestazione agevolata.

In caso di concessione dell'agevolazione, gli stessi regolamenti devono prevedere il versamento diretto delle pensioni, rendite, indennità per il concorso al pagamento parziale della retta e il mantenimento, comunque, a favore dell'anziano e del disabile di una quota per spese personali pari al 25% del minimo INPS nel caso di servizio residenziale, del 50% in caso di servizio diurno e di assistenza domiciliare.

## **6. DETERMINAZIONE DELLE SOGLIE**

In tutti i servizi e le prestazioni in cui è prevista una contribuzione da parte dei beneficiari, dovrà essere prevista una soglia di valore ISEE al di sotto della quale gli utenti sono esonerati dal pagamento di ogni contribuzione.

## **7. NORME FINALIZZATE AD ASSICURARE GLI EQUILIBRI DI BILANCIO**

Nel primo anno di introduzione dell'ISEE prevista dal DPCM, nel caso in cui il Bilancio di previsione dell'Ente erogante non iscriva entrate superiori a quelle dell'anno precedente, in relazione a determinati servizi, si procederà alla raccolta di tutte le DSU dei richiedenti e, solo successivamente, alla determinazione delle tariffe.

Si avrà cura che le nuove tariffe, applicate all'ISEE dei richiedenti, assicurino un gettito di entrate corrispondente alle previsioni di Bilancio.

Per i contributi economici, è consentito sospendere l'ammissione alle prestazioni dei richiedenti, qualora gli stanziamenti risultino insufficienti e non sia possibile effettuare variazioni in aumento.

## **8. NORME TRANSITORIE**

Al momento di entrata in vigore del presente regolamento, le agevolazioni concesse per i servizi che seguono un calendario scolastico, restano confermate fino alla fine dell'anno scolastico.

Al momento di entrata in vigore del presente regolamento, le agevolazioni concesse per gli altri servizi, restano confermate sino alla scadenza prevista per il beneficio stesso e comunque non oltre il 31.12.2015.

Se i beneficiari intendono avvalersi della facoltà di presentare un ISEE corrente, durante il periodo transitorio descritto nei paragrafi precedenti, la DSU viene rilasciata dall'Ente erogante, sulla base dei criteri in vigore antecedentemente al DPCM.